

L'EROGAZIONE NEL 2026 DELL'EVR 2025

(circolare illustrativa a cura del Servizio sindacale di ANCE Brescia)

Con la presente circolare, Ance Brescia intende diramare alle imprese i chiarimenti applicativi della disciplina dell'EVR da riconoscersi ai dipendenti, nel corso del 2026, alla luce dell'andamento, nel 2025, del settore delle costruzioni a Brescia, come registrato a consuntivo sulla base dei parametri definiti dal predetto CCPL.

L'esito della verifica a livello provinciale riferita al 2025

Nel corso dei primi giorni di febbraio, come previsto dal CCPL, CAPE ha provveduto ad informare le Parti sociali delle risultanze dei parametri previsti dal medesimo CCPL per la misurazione dell'andamento del settore.

Per completezza di esposizione, ricordiamo che tali parametri sono rappresentati da:

- 1) Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia;
- 2) Monte salari denunciato alla medesima Cassa;
- 3) Ore denunciate alla CAPE, depurate dalle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
- 4) Numero delle notifiche preliminari ricevute, nell'anno, per il tramite dell'applicativo GE.CA., da CAPE.

Come già nella scorsa annualità, solo tre di essi sono stati caratterizzati da un andamento positivo, in quanto il numero delle notifiche preliminari è risultato più basso di quello registrato nell'ultimo triennio rispetto al triennio precedente.

Pertanto, con verbale di esame congiunto sottoscritto il 3 marzo 2026, ANCE Brescia, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA CGIL si sono date reciprocamente atto, viste le predette risultanze, dell'obbligo per le Imprese di erogare l'EVR 2025 nella misura del 75% dell'importo massimo teoricamente previsto dal CCPL 30 novembre 2022.

Importo teorico dell'EVR secondo l'inquadramento professionale del lavoratore

In via preliminare, ricordiamo che, secondo le previsioni di cui al CCPL 30 novembre 2022, l'importo dell'EVR è pari al 4% dei minimi in vigore al 1° settembre 2020.

L'andamento positivo soltanto di tre dei quattro parametri fa sì che l'importo teorico spettante al lavoratore vada individuato, sulla base del suo inquadramento contrattuale, nei valori riportati nelle tabelle che seguono:

<u>Operai</u>	Minimi orari al 1-09-2020	Importo lordo orario EVR (75% del 4% dei minimi orari di settembre 2020)
IV livello	7,25 €	0,22 €
Specializzato	6,73 €	0,20 €
Qualificato	6,06 €	0,18 €
Comune	5,18 €	0,16 €
<u>Impiegati</u>	Minimi al 1-09-2020	Importo EVR mensile
1 ^a car. Super	1.790,71 €	53,72 €
1 ^a cat.	1.611,63 €	48,35 €
2 ^a cat.	1.343,02 €	40,29 €
Ass. tecnico	1.253,51 €	37,61 €
3 ^a cat.	1.163,96 €	34,92 €
4 ^a cat.	1.047,57 €	31,43 €
4 ^a cat. – primo impiego	895,36 €	26,86 €

L'espressione *"importo teorico"* deriva dalla necessità, per l'impresa, di procedere alla verifica della sussistenza, o meno, dei due ulteriori parametri da controllare a livello aziendale (v. infra), dal cui esito discende l'individuazione dell'EVR realmente spettante al singolo lavoratore.

Resta, quindi, confermata la situazione di fatto, già registrata negli anni precedenti, a fronte della quale rimane a carico impresa l'onere di calcolare l'importo dell'EVR dovuto a ciascun lavoratore, moltiplicando il valore teorico riportato nella Tabella di cui sopra per il numero di ore denunciate al sistema delle Casse Edili riferite al medesimo lavoratore, sulla base delle quali è stato determinato l'accantonamento 2025 dei ratei di GNF (Gratifica Natalizia e Ferie) spettanti allo stesso.

Modalità della verifica a livello aziendale

Come espressamente previsto dal CCPL, la determinazione dell'EVR realmente spettante al lavoratore vive di due fasi distinte perché, oltre al già illustrato andamento dei parametri a livello territoriale, occorre avere riguardo anche alla situazione della singola impresa.

In effetti, pur essendo stato riscontrato dalle Parti sociali, la sussistenza, a livello provinciale, dei presupposti per l'erogazione dell'EVR, al 75% del suo importo, ogni impresa dovrà verificare, nel proprio livello aziendale, l'andamento positivo, o meno, dei due successivi parametri individuati dalla contrattazione collettiva, ossia:

- il numero di ore denunciate dall'impresa in Cassa Edile, al netto delle ore di Cassa Integrazione

Guadagni;

- il volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Attraverso tale verifica, l'impresa potrà stabilire se dovrà erogare, secondo le modalità più sotto definite, l'Elemento Variabile della Retribuzione:

- nella misura piena definita a livello provinciale, qualora entrambi i suddetti parametri aziendali risultassero positivi rispetto al triennio immediatamente precedente;
- nella misura del 50% dell'importo fissato a livello provinciale, qualora solo uno dei suddetti parametri aziendali risultasse positivo.

Per quanto ovvio, ricordiamo, per completezza, che, qualora entrambi i parametri aziendali risultassero pari o negativi nel confronto triennio su triennio, l'impresa non sarà tenuta ad erogare l'EVR.

OPERAI

Modalità di accantonamento degli importi loro spettanti presso Cassa Edile

3

Come detto, l'avvenuta verifica dell'andamento incrementale di tre parametri sopra citati e il riscontro, tramite l'attività di CAPE, dell'aumento nelle ore complessivamente denunciate dalla singola impresa comporta la certezza dell'erogazione dell'EVR da parte del datore di lavoro, in presenza delle positive risultanze di uno o di entrambi i parametri aziendali, secondo quanto di seguito illustrato.

Andamento positivo del numero di ore denunciate dalla singola Impresa in Cassa Edile

In tale situazione, l'impresa è tenuta ad iniziare ad accantonare in CAPE metà del valore dell'EVR ottenuto moltiplicando il valore orario determinato a livello provinciale (vedasi Tabella riportata a pag. 2) per le ore utili all'accantonamento GNF 2025 del lavoratore interessato.

L'accantonamento della prima metà dell'importo dell'EVR, se dovuta in quanto correlata all'incremento delle ore complessivamente denunciate presso CAPE dalla singola impresa, dovrà avvenire unitamente alla retribuzione (e alla conseguente denuncia in CAPE) di competenza del mese di aprile 2026.

Andamento positivo del volume di affari ai fini IVA

Qualora, poi, venga verificato l'andamento positivo del secondo parametro aziendale, quello inerente il volume d'affari ai fini IVA, l'impresa procederà con il versamento in CAPE della seconda metà del valore dell'EVR ottenuto moltiplicando il valore orario determinato a livello provinciale (vedasi Tabella di pag. 2) per le ore utili all'accantonamento GNF 2025 del lavoratore interessato.

Tale ulteriore versamento va effettuato unitamente alla retribuzione (e alla conseguente denuncia in CAPE) di competenza del mese di settembre 2026.

Erogazione degli accantonamenti da parte di CAPE

Cassa Edile provvederà alla corresponsione ai singoli interessati di quanto accantonato dalle imprese a titolo di EVR secondo le modalità e le tempistiche in uso per il pagamento delle Ferie e della Gratifica Natalizia (indicativamente, quindi, nel corso del mese di luglio per la prima metà dell'EVR e in dicembre per quanto concerne la seconda).

Ricordiamo che Cassa Edile sarà tenuta ad erogare l'EVR soltanto a seguito del versamento, da parte

dell'impresa, alla Cassa stessa delle somme nette dovute al lavoratore a titolo di EVR: di conseguenza, CAPE non sarà tenuta, per esplicita volontà delle Parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell'impresa.

IMPIEGATI

Modalità di corresponsione dell'EVR

il CCPL prevede che, per gli impiegati in forza, l'EVR sia riconosciuto direttamente dall'impresa.

In tal caso, l'impresa dovrà riconoscere all'interessato tante quote mensili dell'EVR calcolato tenendo conto della verifica in sede provinciale e in sede aziendale quanti sono i mesi di lavoro ordinario effettivamente prestato presso l'impresa stessa nel 2025, per un massimo di 12 mesi.

Una volta verificato l'andamento positivo del parametro aziendale relativo al numero di ore denunciate, ovvero, nel caso di impresa con alle dipendenze solo impiegati, alle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro, l'impresa verserà il 50% dell'EVR spettante al lavoratore in occasione della corresponsione della retribuzione di competenza del mese di aprile 2026.

Qualora venga verificato l'andamento positivo del secondo parametro aziendale, l'impresa procederà a versare il 50% dell'EVR connesso a tale parametro, unitamente alla retribuzione di competenza del mese di settembre 2026.

Nel caso di cessazione dell'impiegato nel corso dell'anno di erogazione, l'impresa procederà a versare l'importo dell'EVR, sia totale che residuo, unitamente alle spettanze di fine rapporto.

Indicazioni comuni per operai e impiegati: adempimenti contributivi e fiscali (detassazione)

Anche per il 2026, sussistono i presupposti, sulla scorta delle indicazioni associative diramate da ANCE nazionale sul punto, per l'applicazione all'EVR, oltre che dell'ordinaria contribuzione INPS, della sola imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

Per quanto concerne i lavoratori inquadrati quali operai, ricordiamo e confermiamo che le trattenute contributive e fiscali sulle somme oggetto di accantonamento rimangono a carico del datore di lavoro che vi adempie secondo la normativa ordinaria, ossia nel rispetto del principio di cassa, anche per il profilo contributivo, trattandosi di emolumenti ultramensili.

L'accantonamento verso Cassa Edile dell'EVR sarà quindi operato sull'importo dello stesso al netto dei contributi previdenziali e delle trattenute fiscali calcolate, queste ultime, avuto riguardo al rispetto delle condizioni individuali che regolano la cd. "detassazione" (il lavoratore interessato deve essere stato, nel 2025, titolare di un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 80.000,00 e il limite annuo complessivo delle retribuzioni detassabili non può eccedere euro 5.000,00).

Per i lavoratori inquadrati quali impiegati, invece, nei cedolini paga riferiti ai mesi di corresponsione dell'EVR, l'importo lordo di quest'ultimo entra nell'imponibile previdenziale ordinario ma, poi, verrà fiscalmente gravato della già citata tassazione agevolata, in presenza della già indicate condizioni individuali.

Al riguardo segnaliamo che il CCPL è stato tempestivamente depositato da ANCE Brescia, sia ai fini della “detassazione” che a quelli della “omnicomprensività”, in data 16 dicembre 2022, vedendosi assegnato il codice contratto 20221216170418271.

Per motivi prudenziali, Ance Brescia sta provvedendo al deposito anche del verbale di esame congiunto del 3 marzo scorso, il cui codice contratto sarà comunicato alle imprese non appena verrà rilasciato dalla procedura ministeriale.

Rinvio alle circolari precedenti

Per quanto non espressamente indicato qui, restano confermate le indicazioni diramate da ANCE Brescia, in particolare con le circolari associative 24 marzo 2023 (v. [Newsletter settimanale Ance Brescia - n. 12/2023 del 29/03/2023](#)) e 25 marzo 2024 (v. [Newsletter settimanale ANCE Brescia - n. 11/2024 del 25/03/2024](#)).

CONTATTI

Stante l'importanza dell'EVR e della sua particolare disciplina per la Provincia di Brescia, le imprese iscritte in CAPE che avessero necessità di ulteriori chiarimenti per tutto quanto non previsto nella presente circolare (casi particolari, lavoratori cessati) sono pregate di prendere contatti con i funzionari del Servizio sindacale di ANCE Brescia, Dottor Francesco Zanelli e Dottoressa Sara Zoni, reperibili al numero di telefono 030-399.133 o ai rispettivi indirizzi e-mail (francesco.zanelli@ancebrescia.it; sara.zoni@ancebrescia.it), che sono fin d'ora a disposizione per supportare le predette imprese nella corretta interpretazione e nella conseguente applicazione del testo contrattuale.

Solo per gli iscritti all'Ordine dei Consulenti è, altresì, disponibile la casella di posta elettronica sportello.consulenti@ancebrescia.it aperta per agevolare il contatto fra il mondo dei professionisti e l'Associazione, nell'interesse delle imprese edili assistite da entrambi, alla luce del Protocollo di collaborazione rinnovato il 21 marzo 2025.